# IL DIRIGENTE

|  |  |
| --- | --- |
| **Vista** | la Legge n. 133 del 6 agosto 2008 n. 72 comma 7 e 11, come sostituito dall’art. 17,  comma 35 novies, del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con  modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102; |
| **Visto** | Il D.L. n.78/2010, convertito dalla Legge 30 luglio 2010 n.122, ed in particolare l’art. 9, comma 31, che stabilisce che i trattenimenti in servizio di cui al sopraccitato art.72 comma 7 della Legge 133/2008, possano essere disposti esclusivamente nell’ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzative; |
| **Visto** | Il Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, art. 509 commi 2,3 e 5, così come modificato dalle disposizioni legislative sopracitate; |
| **Visto** | Il Decreto Legge 24 giugno 2014, n.90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, recante “misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” – in particolare l’art. 1, comma 1, che ha abrogato l’art. 16 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l’art. 7 commi 8, 9 e 10 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112, e l’art. 9,  comma 31, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78; |
| **Vista** | la Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e la conseguente normativa riguardante gli adeguamenti alla speranza di vita; |
| **Vista** | La Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – n. 2 dell’8 marzo 2012, nella quale si legge quanto segue:”” Per i lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, iscritti alle Casse gestite dall’ex Inpdap, uomini e donne, il requisito anagrafico per il diritto a pensione di vecchiaia nell’anno 2012 si consegue al compimento del 66° anno di età (commi 6 e 7 dell’art. 24) in presenza di un’anzianità contributiva pari a 20 anni. Per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, fermi restando il limite anagrafico minimo  pari a 66 anni e quello contributivo pari a 20, l’accesso al pensionamento è altresì |

|  |  |
| --- | --- |
|  | condizionato all’importo della pensione che deve risultare non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un’età anagrafica pari a 70 anni, ferma restando un’anzianità contributiva effettiva di 5 anni; |
| **Vista** | La Circolare del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 2 del 19 febbraio 2015 che dispone quanto segue;””…per valutare la sussistenza del requisito contributivo minimo per il diritto a pensione…dovranno essere considerati il rapporto di lavoro in essere con l’Amministrazione e gli eventuali precedenti rapporti di lavoro, a cui corrispondano contributi versati presso le diverse gestioni previdenziali””; |
| **Visto** | Il D.M. – Ministero Istruzione - n. 185 del 15 settembre 2023; |
| **Vista** | La Circolare del Ministero dell’Istruzione – Direzione Generale per il Personale Scolastico – prot. n. 54257 del 18 settembre 2023 con la quale si forniscono indicazioni operative per l’attuazione del decreto ministeriale sopraccitato; |
| **Vista** | l’istanza presentata in data …….dal sig/sig.a…. nato/a il …. a…….in servizio presso …., intesa ad ottenere il trattenimento in servizio per l’anno scolastico 2024/25, non maturando alla data del 31 agosto 2024 il requisito minimo per la pensione di vecchiaia; |
| **Verificata** | La situazione contributiva dalla quale risulta che alla data del 31 agosto 2024 il/la sig/sig.a …. avrà un’anzianità di aa…..mm….gg…..; |
| **Visto** | Il parere favorevole al trattenimento in servizio espresso dal Dirigente Scolastico; |

**AUTORIZZA**

Per le ragioni di cui in premessa, la permanenza in servizio per l’anno scolastico 2024/25 del/della sig./sig.a………………..nato/a il……………………..a……………………..

|  |
| --- |
|  |
|  |